

# CIRCOLARE n. 12 – Dicembre 2019

Vado Ligure, lì 7 gennaio 2020

## SOMMARIO

### **SEZIONE I – NEWS**

**3**

#### **A. NORMATIVA**

**3**

A.1. SPECIALE “LEGGE DI BILANCIO 2020”

3

A.2. I.V.A.

19

A.2.1) Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

19

A.2.2) Corrispettivi telematici

19

A.3. FINANZA LOCALE

20

A.3.1) Contabilità economico patrimoniale per i piccoli Comuni

20

A.3.2) Bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti Locali: proroga

20

A.4. VARIE

20

A.4.1) Modifica del saggio di interesse legale

20

A.4.2) Il “Decreto fiscale”

20

A.4.3) Il decreto “Milleproroghe 2020”

30

A.4.4) Nodo smistamento ordini

31

A.4.5) Tabelle ACI

31

#### **B. PRASSI**

**32**

B.1. I.V.A.

32

B.1.1) Cessioni a viaggiatori extra-ue

32

B.1.2) Trasmissione elettronica dei corrispettivi: attività spettacolistiche

32

B.1.3) Trattamento tributario dei buoni-corrispettivo

32

B.1.4) Fattura elettronica: sanzioni in caso di tardiva trasmissione

33

B.1.5) Servizi di prenotazione online di biglietti per spettacoli

33

B.1.6) Vending machine

33

B.1.7) Rivalsa IVA da accertamento

33

B.1.8) Corrispettivi telematici con contabilità separata

33

B.1.9) Trasmissione telematica dei corrispettivi: parcometri

34

B.1.10) Certificazione corrispettivi attività di intrattenimento

34

B.2. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA

34

B.2.1) Ripresa dell’obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici

34

B.2.2) Regime speciale per lavoratori impatriati

35

B.2.3) Compensi a professionisti

35

B.2.4) Credito d’imposta ricerca e sviluppo

35

B.2.5) Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali

35

B.2.6) Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetto non residente

36

B.2.7) Welfare aziendale

36

B.3. VARIE

36

B.3.1) Bilancio di previsione 2020 degli enti ed organismi pubblici

36

B.3.2) Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti

36

B.3.3) Ritenute in appalti e subappalti: versamenti

37

B.3.4) Le nuove regole sulle compensazioni

37

B.3.5) Conguaglio previdenziale	40
B.3.6) Aspettative e profili previdenziali	40
<b>C. GIURISPRUDENZA</b>	<b>40</b>
C.1. VARIE	40
C.1.1) Compravendite immobiliari	40
C.1.2) Servizi sociali	40
<b>D. COMUNICATI</b>	<b>41</b>
D.1. TRIBUTI LOCALI	41
D.1.1) Tari 2020: le linee guida	41
D.1.2) Campione d'Italia	41
<b>SEZIONE II – FOCUS</b>	<b>43</b>

---

# SEZIONE I – NEWS

## A. NORMATIVA

### A.1. Speciale “Legge di bilancio 2020”

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di bilancio 2020 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento:

deducibilità IMU (articolo 1, commi 4 e 5): l'IMU (nonché l'IMI della Provincia Autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia Autonoma di Trento) è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 50%. La disposizione si applica per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018;

cedolare secca sugli affitti (articolo 1, comma 6): fissata al 10% l'aliquota della cedolare secca sui canoni di locazione relativi ai contratti a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa;

contributi ai Comuni (articolo 1, commi da 29 a 37): dal 2020 al 2024 sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

L'assegnazione dei contributi avviene entro il 31 gennaio 2020 (e comunicato a ciascun comune entro il 20 febbraio in funzione della classe demografica di ciascun ente sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018. In particolare:

a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;

b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;

c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;

d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;

e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;

f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;

g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.

I lavori devono iniziare entro il 15 settembre di ciascun anno. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Opere pubbliche" ed il Sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile;

contributi ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 38): incrementate le dotazioni annue (dal 2021 al 2034) per l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio. La richiesta di contributo non può essere presentata dagli enti che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente e, inoltre, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5%;

contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 39): fissati i termini entro i quali i Comuni beneficiari del contributo per il 2019 devono affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche:

contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana (articolo 1, commi 42 e 43): assegnati contributi ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Con DPCM, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;

fondo per investimenti a favore dei comuni (articolo 1, commi da 44 a 46): istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il fondo è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali;

piste ciclabili (articolo 1, commi da 47 a 50): istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Il fondo finanzia il 50% del costo complessivo degli interventi di realizzazione di nuove piste ciclabili urbane poste in essere da comuni ed unioni di comuni;

contributi per spese di progettazione (articolo 1, commi da 51 a 58): assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed

efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034. Gli enti locali effettuano la richiesta di contributo entro il termine perentorio del 15 gennaio di ciascun anno ed entro il 28 febbraio, con decreto del Ministero dell'Interno, è determinato l'ammontare del contributo spettante a ciascun Comune tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

ristrutturazione e riqualificazione asili nido e scuole dell'infanzia (articolo 1, commi da 59 a 61): istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia. La dotazione del fondo è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;

manutenzione della rete viaria delle Province (articolo 1, commi 62): incrementati i fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Le dotazioni assegnate sono pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;

messa in sicurezza delle strade e manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole (articolo 1, commi 63 e 64): sono previsti contributi per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034;

fondo crediti di dubbia esigibilità (articolo 1, commi 79 e 80): possibilità per gli enti locali di ridurre nel corso del 2020 e del 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nei bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023. Il fondo può essere ridotto ad un valore pari al 90% di quanto indicato nell'allegato al bilancio riguardante il FCDE a condizione che nell'esercizio precedente a quello di riferimento siano rispettati i seguenti indicatori:

- ⇒ il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente deve essersi ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- ⇒ l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, deve risultare rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali di cui all'articolo 4, D.Lgs. n. 231/2002.

Inoltre, nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022 gli enti locali possono altresì ridurre il FCDE accantonato nel bilancio di previsione a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione. La riduzione, previo parere dell'Organo di revisione, è effettuata sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti:

acquisto veicoli in dotazione alle P.A. (articolo 1, commi da 107 a 109): le Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50%, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno;

graduatorie concorsi (articolo 1, comma 149): ridotto il termine di vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche a due anni dalla data di approvazione;

lavoratori socialmente utili (articolo 1, comma 161): per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020;

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. (articolo 1, comma 163): apportate alcune modifiche al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di sanzioni e responsabilità per violazioni commesse da responsabili e dirigenti della P.A. Modifiche anche alle sanzioni ex articolo 47;

detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica (articolo 1, comma 175, lett. a): prorogate al 31 dicembre 2020 le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica;

detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili (articolo 1, comma 175, lett. b): prorogata al 31 dicembre 2020 la detrazione del 50% per le spese documentate sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia. Prorogata altresì la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019;

incentivi per efficienza energetica e rischio sismico (articolo 1, comma 176): eliminata la possibilità per il soggetto avente diritto alle detrazioni di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;

erogazioni liberali in denaro da privati per gli impianti sportivi (articolo 1, commi da 177 a 179): prorogato a tutto il 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche di cui all'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 (articolo 1, commi da 184 a 197): ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0. In particolare:

⇒ è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;

⇒ sono esclusi dall'agevolazione gli acquisti di autovetture, di beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni;

⇒ sono agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

⇒ il credito d'imposta è assegnato nelle seguenti misure:

- 6% fino ad un limite massimo di costi ammissibile pari a 2 milioni di euro;
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, per i beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro, per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

⇒ il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo (ridotte a tre per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato B), a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;

⇒ per i beni di cui all'allegato A ed all'allegato B occorre effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico;

⇒ il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;

⇒ il credito d'imposta si applica anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni;

investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (articolo 1, commi da 198 a 207): per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d'imposta come segue:

### **Attività di ricerca e sviluppo**

Sono ammesse al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014.

Le spese ammissibili sono:

- le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo con maggiorazione al 150% per dottori di ricerca/dottorandi di età inferiore ai 35 anni;
- le quote di ammortamento nel limite del 30% delle spese di personale ammissibili;
- le spese per contratti di ricerca extra muros che, se stipulati con università ed istituti di ricerca, concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare;
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili;
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta nei limiti del 30% delle spese di personale ammissibili;

#### **Attività di innovazione tecnologica**

Sono ammissibili al credito d'imposta le attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Le spese ammissibili sono:

- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica nel limite del 30% delle spese di personale ammissibili;
- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta;
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili;
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta nei limiti del 30% delle spese di personale ammissibili;

#### **Attività di design**

Sono attività innovative ammissibili al credito d'imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.



Le spese ammissibili sono:

- le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica;
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica;
- le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese;
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili;
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale ammissibili;

⇒ il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al:

- 12% per le attività di ricerca e sviluppo;
- 6% per le attività di innovazione tecnologica;
- 6% per le attività di design;

ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;

⇒ il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;

⇒ ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

⇒ le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione;

credito d'imposta per ricerca e sviluppo (*articolo 1, comma 209*): il precedente credito d'imposta per ricerca e sviluppo di cui al D.L. n. 145/2013 cessa con gli investimenti 2019;

credito d'imposta per spese di formazione del personale (*articolo 1, commi da 210 a 217*): modificata la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della Legge n. 205/2017. Le nuove regole, che si applicano alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, si possono così riassumere:

⇒ il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari:

- al 50% delle spese ammissibili, e nel limite massimo annuale di 300.000 euro, per le piccole imprese;
- al 40% delle spese ammissibili, e nel limite massimo annuale di 250.000 euro, per le medie imprese;
- al 30% delle spese ammissibili, e nel limite massimo annuale di 250.000 euro, per le grandi imprese;

In tutti e tre i casi la misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati;

⇒ il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione previa comunicazione al Ministero dello sviluppo economico;

detrazione per recupero facciate (*articolo 1, commi da 219 a 223*): per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90%. La detrazione spetta per gli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Previste prescrizioni per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

Agenzia nazionale per la ricerca (*articolo 1, commi da 240 a 252*): al fine di potenziare la ricerca svolta da università, enti e istituti di ricerca pubblici e privati è stata istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR);

Mini IRES e ripristino ACE (*articolo 1, comma 287*): abrogata la mini IRES e ripristinata la disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE) con l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3%;

strumenti di pagamento elettronici (*articolo 1, commi da 288 a 290*): per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici, hanno diritto ad un rimborso in denaro. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verranno definite le condizioni ed individuati i criteri individuati per effettuare i rimborsi;

mancato pagamento di utenze (*articolo 1, comma 291*): i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato

preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento;

detrazioni IRPEF (articolo 1, commi 346 e 347): al primo comma dell'articolo 15 del Tuir è stata inserita la lettera e-quater) che prevede la detrazione per le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. La detrazione spetta per i familiari a carico a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021;

detrazione per spese veterinarie (articolo 1, comma 361): il limite di deducibilità per spese veterinarie è stato ridotto da 750 a 500 euro (e sempre con la franchigia di 129,11 euro);

piattaforma digitale per le notifiche (articolo 1, commi 402 e 403): al fine di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri sviluppa una piattaforma digitale per le notifiche;

Fondo nazionale integrativo per i Comuni montani (articolo 1, comma 550): a decorrere dal 2020 la dotazione del fondo è incrementata da 5 a 10 milioni;

Fondo di solidarietà comunale (articolo 1, comma 551): per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l'importo che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria;

Contributo IMU-TASI (articolo 1, comma 554): per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno 14 marzo 2019;

anticipazione di tesoreria degli Enti Locali (articolo 1, comma 555): il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;

anticipazioni di liquidità (articolo 1, comma 556): prevista la possibilità per le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea di concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. Le anticipazioni sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari entro il termine del 30 aprile 2020 ed è corredata di

un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità;

riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali (articolo 1, comma 557): con decreto MEF da adottare entro il 28 febbraio 2020 saranno stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (articolo 1, commi da 559 a 568): istituita l'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. L'imposta si applica alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2020;

territori extradoganali (articolo 1, comma 572): a decorrere dal 1° gennaio 2020 il Comune di Campione d'Italia non è più territorio extradoganale;

convenzioni Consip per la P.A. (articolo 1, comma 581): gli obblighi di acquisto in convenzione Consip, per le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 7, D.L. n. 95/2012, viene esteso anche agli autoveicoli (ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone ed agli autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati);

limiti alle detrazioni per oneri ex art. 15 del Tuir (articolo 1, comma 629): le detrazioni di cui all'art. 15 del Tuir spettano per intero qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro. Nel caso in cui il reddito ecceda i 120.000 euro la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro. La limitazione non si applica per gli interessi passivi sui mutui prima casa e per le spese sanitarie;

auto aziendali in uso promiscuo a dipendenti e amministratori (articolo 1, commi 632, 633): Per tutti i veicoli, con qualunque valore di emissione di anidride carbonica, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020 resterà in vigore, anche successivamente al 1° luglio 2020, la disciplina prevista dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, vigente al 31 dicembre 2019, quindi, con una percentuale generalizzata del 30% sui 15mila chilometri.

Per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo (persone e cose), gli autocaravan - indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Dlgs 285/1992, i motocicli e i ciclomotori, tutti di «nuova immatricolazione», con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di CO<sub>2</sub>), concessi «in uso promiscuo» (personale e lavorativo) ai dipendenti o agli amministratori di società, con contratti stipulati **a decorrere dal 1° luglio 2020**,

l'importo del fringe benefit da tassare (ad Irpef, addizionali e Inps) per l'uso privato del mezzo viene ridotto dall'attuale 30% al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio determinato dall'Acì.

La percentuale di cui all'art. 51 co. 4 TUIR, da calcolare sui 15mila chilometri per determinare forfettariamente l'uso personale da tassare, viene elevata

- dal 25% al 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/Km, ma non a 160 g/Km,

- al 40% (50% dal 2021) per quelli con valori di emissione superiori a 160 g/Km, ma non a 190 g/Km,

- al 50% (60% dal 2021), per i veicoli che hanno valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/Km.

spese di formazione (articolo 1, comma 656): istituito per il 2020 un credito d'imposta per le spese di formazione svolta con la finalità di conseguire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti plastici compostabili secondo lo standard EN 13430:2002. Il credito d'imposta si applica secondo le regole di cui all'art. 1, commi da 78 a 81, della L. 145/18 ed è quindi pari al 40% del costo aziendale relativo al personale impegnato nella formazione specifica;

buoni pasto (articolo 1, comma 677): modificati i limiti di esenzione dell'IRPEF per i buoni pasto. I nuovi importi sono 4 euro per i buoni cartacei ed 8 euro per i buoni elettronici;

web tax (articolo 1, comma 678): sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sui servizi digitali introdotta con la Legge n. 145/2018. Viene altresì definito ciò che non si considera "servizio digitale" ai fini dell'imposta;

detrazioni per oneri ex art. 15 del Tuir (articolo 1, commi 679 e 680): le detrazioni del 19% indicate nell'articolo 15 del Tuir e in altre disposizioni normative, spettano a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale;

regime forfettario (articolo 1, comma 692): per poter usufruire della tassazione al 15% per i soggetti che hanno ricavi e compensi inferiori a 65.000,00 euro è necessario possedere i seguenti requisiti, a pena di esclusione:

⇒ rispettare il limite di 20.000,00 euro di spesa per il personale dipendente e per i collaboratori;

⇒ non superare il limite di 30.000,00 euro di reddito da lavoro dipendente (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato) o da pensione.

Verranno inoltre ridotti di un anno i termini di accertamento per i contribuenti che, pur non obbligati, si avvarranno della fatturazione elettronica;

rivalutazione del valore delle partecipazioni e dei terreni edificabili (articolo 1, commi 693 e 694): riaperti i termini per poter procedere all'affrancamento dei valori delle partecipazioni e dei terreni edificabili posseduti alla data del 1° gennaio 2020

con perizia aggiornata al 30 giugno 2020. L'aliquota per l'affrancamento è fissata all'11%;

cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni (articolo 1, comma 695): è stata aumentata la misura dell'imposta sostitutiva dal 20% al 26%;

rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (articolo 1, commi da 696 a 704): prevista la possibilità per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (società di capitali ed enti commerciali) di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili merce, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Per il riconoscimento dei maggiori valori ai fini del calcolo degli ammortamenti, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, viene eseguito il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili. La rivalutazione non ha effetto nel caso di cessione a titolo oneroso o assegnazione ai soci in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita;

imposta sugli immobili situati all'estero (articolo 1, commi 710 e 711): apportate alcune modifiche alla disciplina dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE) a decorrere dal 2020;

IRES e IRAP enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione (articolo 1, commi da 712 a 715): apportate modifiche alla disciplina della deducibilità ai fini IRAP delle svalutazioni e perdite su crediti. Delle modifiche non si terrà conto nella determinazione degli acconti d'imposta dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;

maggiorazione aliquota IRES (articolo 1, comma 716): per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 è prevista una maggiorazione dell'aliquota IRES di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

- a) concessioni autostradali;
- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali;
- d) concessioni ferroviarie

decommercializzazione IRES ex art. 74, comma 1, lett. a) del Tuir per le università non statali (articolo 1, comma 721): si considera esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici anche l'attività di formazione universitaria posta in essere dalle università non statali legalmente riconosciute che hanno ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale, non costituite sotto forma di società commerciali

abolizione TASI (articolo 1, comma 738): a decorrere dall'anno 2020 è abolita l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Nei commi successivi della legge di bilancio 2020 viene disciplinata, pertanto, la nuova IMU;

Imposta Municipale Propria (articolo 1, commi da 739 a 783): a seguito dell'abrogazione parziale della IUC, sono state riscritte le regole che disciplinano l'IMU e che, sostanzialmente, riprendono quanto era già precedentemente previsto. Restano ferme le regole relative all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento ed all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano. Si riportano brevemente i punti principali con l'indicazione del comma di riferimento:

- ⇒ presupposto dell'imposta (comma 740);
- ⇒ definizione di fabbricati, abitazione principale, area fabbricabile e terreno agricolo (comma 741);
- ⇒ soggetti passivi d'imposta (comma 743);
- ⇒ riserva allo Stato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 744);
- ⇒ base imponibile (comma 745). Si segnala che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
- ⇒ fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (comma 746). Si segnala che in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;
- ⇒ riduzione della base imponibile (comma 747);
- ⇒ aliquota di base:
  - per l'abitazione principale (comma 748): si segnala che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
  - per i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750): pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
  - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (comma 751): fino all'anno 2021 è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
  - terreni agricoli (comma 752): pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (comma 753): pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
  - immobili diversi dall'abitazione principale e dai precedenti (commi 754 e 755): l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. I comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019;
- ⇒ detrazione per abitazione principale (comma 749);
- ⇒ diversificazione delle aliquote (comma 756). La differenziazione opera esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio;
- ⇒ delibera di approvazione delle aliquote (comma 757). La delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il MEF, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa;
- ⇒ esenzioni dall'imposta (comma 759). Si segnala la conferma dell'esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- ⇒ determinazione dell'imposta e trasferimenti (comma 761). In particolare, il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente;
- ⇒ versamento dell'imposta (commi 762 e 763). Il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. In caso di esenzioni per enti non commerciali il versamento è effettuato in tre rate (16 giugno, 16 dicembre e 16 giugno dell'anno successivo a conguaglio);
- ⇒ pubblicazione aliquote e regolamenti (comma 767). Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- ⇒ dichiarazione (commi 769 e 770). La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alle variazioni. **Per gli enti non commerciali beneficiari di esenzioni la dichiarazione deve essere presentata ogni anno a prescindere dall'esistenza di variazioni;**



- ⇒ deducibilità IMU immobili strumentali (commi 772 e 773). A decorrere dal 2022 è prevista la deducibilità completa dell'IMU, IMI e IMIS dal reddito d'impresa e professionale. La deduzione si applica nella misura del 60% per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
  - ⇒ sanzioni (comma 775);
  - ⇒ possibilità di regolamentazione dei Comuni (comma 777);
  - ⇒ funzionario responsabile dell'imposta (comma 778);
  - ⇒ termine approvazione aliquote e regolamenti per il 2020 (comma 779). Per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020
- riscossione degli enti locali (*articolo 1, commi da 784 a 814*): disciplinata la riforma della riscossione degli enti locali che si applicherà alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali. Tra le principali disposizioni si segnala:
- ⇒ potenziata l'attività di riscossione relativa agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo il ricorso all'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già accade per le entrate erariali: l'accertamento esecutivo consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo;
  - ⇒ i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020 sono adeguati, entro il 31 dicembre 2020, alle nuove disposizioni;
  - ⇒ gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili;
  - ⇒ il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente o il soggetto affidatario dei servizi, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi;
  - ⇒ per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive;
  - ⇒ in assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:
    - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.


canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (articolo 1, commi da 816 a 836): istituito, a decorrere dal 2021, dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone dovuto per l'occupazione delle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (articolo 1, commi da 837 a 847): a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti;

riduzione dello stock di debito ed indicatore di tempestività dei pagamenti (articolo 1, comma 854): introdotte disposizioni in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In particolare:

- ⇒ le misure previste dall'art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018, previste per raggiungere l'obiettivo della riduzione dello stock del debito e dei tempi medi di pagamento, si applicheranno a decorrere dall'anno 2021 anziché dall'anno 2020;
- ⇒ soppressa la possibilità di calcolare l'indicatore di tempestività dei pagamenti sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente;
- ⇒ spostata, dal 2020 al 2021, la sanzione di cui all'art. 1, comma 859, Legge n. 145/2018, per gli enti che, non essendo in regime di SIOPE+, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni sullo stock del debito e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;


OPI e scadenza fattura (articolo 1, comma 855): anticipato al 1° luglio 2020 il termine a decorre dal quale le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono dell'Ordinativo di Pagamento Informatico (OPI) sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura (Nota: il Decreto Fiscale aveva originariamente previsto il termine del 1° gennaio 2021).

**[Legge 27 dicembre 2019, n. 160](#)** – G.U. n. 304 del 30-12-2019 – Suppl. Ordinario n. 45). 

## **A.2.I.V.A.**

### **A.2.1) Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche**

L'Agenzia delle Entrate sposta al 29 febbraio 2020 il termine per l'adesione al servizio di consultazione completa delle fatture elettroniche nella propria area riservata da parte delle imprese e per poter vedere le proprie fatture per i consumatori finali. Fino a tale data, pertanto, la consultazione completa delle fatture è libera senza necessità di specifica adesione.

(Agenzia delle Entrate – [Provvedimento del Direttore n. 1427541/2019 del 17 dicembre 2019](#)). 

### **A.2.2) Corrispettivi telematici**

Il MEF è intervenuto a modificare il DM 10/05/19, il quale aveva disposto esonero temporaneo (fino al 31/12/19) dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti già esonerati dall'obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale ai sensi dell'art. 2 del Dpr 696/96.

Tale esonero è ora esteso fino a quando un successivo decreto eventualmente modificherà il regime degli esoneri dall'obbligo di certificazione fiscale.

Con riferimento specifico agli enti pubblici di riporta la disposizione di esonero:


*qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, dalle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni*

dove, con il termine “contabilità pubblica”, ci si riferisce sia a quella finanziaria che a quella economica, semprechè tenute secondo le regole di cui alla Legge di riforma della contabilità pubblica (L. 196/09) e provvedimenti conseguenti.

Sono escluse dall'obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi anche le attività marginali, con ricavi o compensi non superiori all'1% del volume di affari complessivo del contribuente, comprese quelle, anch'esse marginali, realizzate dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante quando diverse dalle cessioni di benzina e gasolio.

A prescindere dal volume d'affari dichiarato, sono esonerate inoltre le prestazioni di trasporto pubblico.

Viene infine esteso l'esonero di certificazione anche alle prestazioni del servizio delle lampade votive nei cimiteri.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 24 dicembre 2019](#) – G.U. n. 305 del 31-12-2019). 

## **A.3. Finanza locale**

### **A.3.1) Contabilità economico patrimoniale per i piccoli Comuni**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Economia contenente le modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019. La situazione patrimoniale semplificata redatta con le modalità indicate nell'allegato A al decreto dovrà essere allegata al rendiconto 2019.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 11 novembre 2019](#) – G.U. n. 283 del 03-12-2019). [↗](#)

### **A.3.2) Bilancio di previsione 2020-2022 per gli Enti Locali: proroga**

Con Decreto del Ministero dell'Interno è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali. Il differimento riguarda, conseguentemente, anche il termine per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti con decorrenza, comunque, dal 1° gennaio 2020 (Ministero dell'Interno – [Decreto 13 dicembre 2019](#) – G.U. n. 295 del 17-12-2019). [↗](#)

## **A.4. Varie**

### **A.4.1) Modifica del saggio di interesse legale**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con il quale viene ridotto il saggio di interesse legale a decorrere dal 1° gennaio 2020: la nuova misura è ridotta dallo 0,8% allo 0,05% in ragione d'anno (Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 12 dicembre 2019](#) – G.U. n. 293 del 14-12-2019). [↗](#)

### **A.4.2) Il “Decreto fiscale”**

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 concernente “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

acquisto debiti fiscali (articolo 1): nel caso di accollo di debiti di imposta altrui, per il successivo pagamento, è esclusa la possibilità di utilizzo in compensazione di crediti dell'accollante;

cessazione partita IVA (articolo 2): per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti;

contrasto alle indebite compensazioni (articolo 3): emanate norme al fine di contrastare le indebite compensazioni. In particolare:

- ⇒ la compensazione ex art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/97 per importi superiori a 5.000,00 euro può essere effettuata per il credito annuale/trimestrale IVA, IRPEF, IRES, IRAP, addizionali e imposte sostitutive, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dalla quale il credito scaturisce. La disposizione si applica ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione non si applica alle compensazioni cosiddette “verticali” (e cioè sulla stessa tipologie di tributo da cui è sorto il credito) e sulle compensazioni operate dai sostituti d'imposta in sede di assistenza fiscale o per crediti da conguagli, versamenti in eccesso di ritenute, bonus Renzi e credito per famiglie numerose, salvo che si tratti di crediti emergenti da mod. 770;
- ⇒ obbligo di utilizzo della modalità telematica (e non “home banking”) anche per le compensazioni dei sostituti d'imposta (articolo 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006) e di chi non ha la partita IVA.;
- ⇒ nel caso di crediti inutilizzabili, l'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega ed il contribuente ha 30 giorni di tempo per fornire chiarimenti su eventuali elementi con considerati dall'Agenzia delle Entrate. Se il contribuente, confermata l'inutilizzabilità del credito, non paga entro 30 giorni, è prevista l'iscrizione a ruolo da notificarsi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega. La disposizione si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020;
- ⇒ prevista **una sanzione pari al 5% dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro, per importi superiori a 5.000 euro**, oltre le sanzioni proprie del tributo, per ciascuna delega non eseguita per effetto del controllo. Anche in questo caso la disposizione si applica alle deleghe di pagamento presentate a partire dal mese di marzo 2020;

ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge (articolo 4): inserito il nuovo articolo 17-bis nel D.Lgs. n. 241/97 **che, rispetto alla versione iniziale, è stato completamente rivisto.**

Ecco le principali novità in esso contenute che dovranno essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2020 (si veda anche il Focus):

**comma 1: i soggetti che rivestono la qualità di sostituti d'imposta che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da**

- prevalente utilizzo di manodopera
- presso le sedi di attività del committente
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,

**sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati**

**nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;**

**comma 2: al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, le deleghe di pagamento e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;**

**comma 3: nel caso in cui sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti;**

**comma 4: in caso di inottemperanza da parte del committente degli obblighi previsti a suo carico, quest'ultimo è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione;**

**comma 5: i nuovi obblighi non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza dei versamenti, dei seguenti requisiti:**

**a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;**

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione;

**comma 6:** la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio;

**comma 8:** per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati nei cantieri e servizi oggetto dell'appalto;

Con riferimento al reverse charge, esso è stato esteso alle prestazioni di servizi caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, come da nuova lettera a-

quinquies), inserita nel comma 6 dell'art. 17 del Dpr 633/72: a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-

quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,  
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera  
- presso le sedi di attività del committente  
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Tale estensione, che è comunque subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria, non si applica alle prestazioni rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti che ricadono nel regime dello split-payment;

**ravvedimento operoso per i tributi locali (articolo 10-bis):** esteso il ravvedimento operoso oltre l'anno anche ai tributi locali mediante l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 13, D.Lgs. n. 472/97;

**agevolazioni per i lavoratori impatriati (articolo 13-ter):** le nuove regole di cui al D.L. n. 34/2019, che avrebbero dovuto applicarsi solo a chi diviene fiscalmente residente in Italia dal 2020, si applicano già dal 2019 ai soggetti che, a decorrere dal 30.04.2019, trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del Tuir e risultino beneficiari del regime di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 147/15;

**utilizzo dei file delle fatture elettroniche (articolo 14):** i file delle fatture elettroniche sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati dalla Guardia di Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;

**fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria (articolo 15):** esteso a tutto il 2020 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie come già disciplinato per il 2019; inserito un nuovo periodo all'articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015 il quale dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti

tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria adempiono agli obblighi in materia di corrispettivi telematici mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei dati al Sistema Tessera Sanitaria;

registri IVA e comunicazioni periodiche (articolo 16): rinviata alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, ed in via sperimentale, la procedura secondo la quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:

⇒ registri IVA;

⇒ comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.

A partire dalle operazioni IVA 2021 (e quindi anche qui un rinvio) l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.

**Con riferimento all'esterometro, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento;**

**modello 730 e assistenza fiscale (articolo 16-bis): apportate numerose modifiche in materia di presentazione del modello 730 e di assistenza fiscale. In particolare si segnala:**

⇒ **il termine di presentazione del modello 730 al proprio sostituto d'imposta o al CAF è fissato al 30 settembre;**

⇒ **i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere tramite sostituto agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;**

⇒ **i termini di presentazione delle dichiarazioni da parte dei CAF e professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, sono così definiti:**

- **15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;**
- **29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;**
- **il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;**
- **il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;**
- **il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;**

⇒ **il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche è spostato dal 7 marzo al 16 marzo, ma la consegna della CU al percipiente deve avvenire entro lo stesso termine del 16 marzo;**

⇒ **le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute dal sostituto sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione. In caso di incapienza, il sostituto d'imposta trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei**



**periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi;**

- ⇒ **per la riduzione degli acconti d'imposta, il termine per effettuare la richiesta al sostituto d'imposta slitta dal 30 settembre al 10 ottobre;**
- ⇒ **le certificazioni uniche integrali sono rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata di ciascun contribuente;**
- ⇒ **per quanto riguarda il modello 730 precompilato, il termine entro il quale verrà messo a disposizione slitta dal 15 aprile al 30 aprile ed il termine per l'invio slitta dal 23 luglio al 30 settembre;**
- ⇒ **la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate è effettuata entro il 16 marzo anziché entro il 28 febbraio;**

**tutte le modifiche di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021;**

imposta di bollo sulle fatture elettroniche (articolo 17): è stato modificato l'articolo 12-novies, D.L. n. 34/2019. In particolare, l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente il mancato/carente versamento dell'imposta di bollo indicando l'imposta, la sanzione (ridotta ad un terzo) e gli interessi dovuti. **Se gli importi dovuti non superano l'importo di 1.000 euro all'anno è prevista la possibilità di effettuare i pagamenti in due rate semestrali con scadenza 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno;**

utilizzo del contante (articolo 18): a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la soglia massima per l'utilizzo del contante è stata abbassata ad euro 2.000,00. A decorrere dal 1° gennaio 2022, è vietato l'utilizzo del contante per importi superiori a 1.000 euro;

lotteria scontrini (articoli 19 e 20): per i premi della lotteria è prevista l'esclusione da ritenute ed imposte. Saranno inoltre previsti premi per gli esercenti. **Spostata la 1° luglio 2020 la partenza della lotteria con obbligo di inserimento del "codice lotteria", anziché del codice fiscale, per partecipare. In caso di rifiuto dell'esercente di inserire il "codice lotteria" non è più prevista una sanzione ma il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate;**

certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (articolo 21): la piattaforma tecnologica per i pagamenti a favore delle P.A. potrà essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri. **I contribuenti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati possono evitare il registratore telematica assolvendo agli obblighi con i predetti sistemi evoluti di incasso;**

credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici (articolo 22): agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30% delle

commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, comma 6, D.p.R. n. 605/1973 e **mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili**. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro, ed è utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;

sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (articolo 23): è stato soppresso l'articolo in sede di conversione;

prestazioni didattiche ed IVA scuole guida (articolo 32): negata l'esenzione IVA per l'insegnamento della guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente norma;

**trattamento fiscale delle convenzioni per la realizzazione di opere di urbanizzazione (articolo 32-quinquies): non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'IVA i contributi di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale della provincia autonoma di Bolzano 17 dicembre 1998, n. 13, erogati dalla provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata;**

sospensione adempimenti connessi ad eventi sismici (articolo 33): prorogata al 16 gennaio 2020 la sospensione dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30 settembre 2019 per i contribuenti residenti nei Comuni siciliani di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea;

partecipazione dei comuni all'accertamento tributario (articolo 34): estesa fino a tutto il 2021 la quota del 100%, spettante ai comuni che si alleano con l'amministrazione finanziaria nella lotta all'evasione fiscale, delle maggiori entrate riscosse a seguito delle segnalazioni qualificate effettuate dagli stessi comuni;

imposta immobiliare sulle piattaforme marine (articolo 38): a decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti. L'imposta è calcolata ad aliquota pari al 10,6 per mille ed è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando l'aliquota pari al 7,6 per mille mentre la restante imposta, calcolata applicando l'aliquota del 3 per mille, è attribuita ai comuni individuati con apposito decreto MEF;

**tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (articolo 38-bis): nel caso di pagamenti della tassa rifiuti effettuati con il versamento unitario (modelli F24), a decorrere dal 1° giugno 2020 verrà effettuato il riversamento del tributo spettante direttamente alla provincia o città metropolitana competente per territorio. Salvo diversa deliberazione della provincia o città metropolitana da**

**comunicare all'Agenda delle Entrate entro il 28 febbraio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura del tributo è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune;**

**tassa automobilistica regionale (articolo 38-ter): a decorrere dal 1° gennaio 2020 i pagamenti relativi alla tassa automobilistica sono effettuati attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PAGOPA;**

**disciplina penale e responsabilità amministrativa degli Enti (articolo 39): sono state apportate modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in merito ai reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;**

**fusioni di Comuni (articolo 42): per l'anno 2019 è incrementata di 30 milioni di euro la dotazione finanziaria per l'assegnazione dei contributi straordinari per favorire le fusioni tra Comuni;**

**imposta di soggiorno (articolo 46): nei comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di soggiorno può essere applicata fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;**

**BDAP e TUEL (articolo 48): sono state apportate modifiche al Testo Unico degli Enti Locali al fine di sostituire i riferimenti al certificato al rendiconto che è stato sostituito dall'invio dei dati contabili degli enti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;**

**pagamento dei debiti commerciali della P.A. (articolo 50): dettate nuove disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione, talune delle quali peraltro poi ulteriormente modificate dalla L. 160/19. In particolare:**

⇒ gli indicatori di tempestività dei pagamenti sono calcolati dalla PCC; tuttavia, limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili degli enti i quali, però, devono fare la comunicazione dello stock di debito al 31.12.2019 (entro il 31.01.2020) anche se hanno adottato SIOPE+ (**Nota: tale possibilità è stata peraltro soppressa dalla Legge di bilancio 2020**);

⇒ il fondo di garanzia dei debiti commerciali deve essere stanziato entro il 28 febbraio secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 862, Legge n. 145/2018;

⇒ la comunicazione dello stock dei debiti è stata anticipata al 31 gennaio di ciascun anno (anziché 30 aprile);

⇒ entro il 1° gennaio 2021 (anticipato al 1/7/20 dalla L. 160/19), le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) devono inserire nello stesso la data di scadenza della fattura. Da tale data, verrà meno, pertanto, l'obbligo della comunicazione delle fatture scadute in PCC;

**criteri di riparto del Fondo di Solidarietà Comunale (articolo 57, commi 1 e 1-bis): modificati i criteri di assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale ai Comuni. **A decorrere dal 2020, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale, è attribuito sino a concorrenza del valore negativo del Fondo di solidarietà comunale, al****

netto della quota di alimentazione del Fondo stesso, e, comunque, nel limite massimo di euro 50.000 per ciascun comune. In caso di insufficienza delle risorse il riparto avviene in misura proporzionale al valore negativo del Fondo di solidarietà comunale considerando come valore massimo ammesso a riparto l'importo negativo di euro 100.000;

**rinegoziazione mutui** (*articolo 57, comma 1-quater*): estesa dal 2020 al 2023 la possibilità di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione;

**semplificazioni in materia di contenimento e riduzione della spesa** (*articolo 57, comma 2*): a decorrere dal 2020 alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi i seguenti limiti ed obblighi normativi:

- ⇒ riduzione del 50%, rispetto a quella dell'anno 2007, della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni;
- ⇒ limite alla spesa annua per incarichi di studio e consulenza (20% della spesa sostenuta nel 2009);
- ⇒ limite alla spesa annua per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (20% della spesa sostenuta nel 2009);
- ⇒ divieto di spese per sponsorizzazioni;
- ⇒ limite alla spesa annua per missioni (50% della spesa sostenuta nel 2009);
- ⇒ limite alla spesa annua per la formazione (50% della spesa sostenuta nel 2009);
- ⇒ limite alla spesa annua per acquisto autovetture (30% della spesa sostenuta nel 2011);
- ⇒ comunicazione al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;
- ⇒ redazione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
- ⇒ disposizioni limitative in materia di acquisto di beni immobili;
- ⇒ disposizioni limitative in materia di locazioni e manutenzioni di immobili;

**approvazione bilanci di previsione e rendiconti** (*articolo 57, comma 2-bis*): abrogate le norme che prevedevano la possibilità per gli enti locali che approvavano i bilanci di previsione ed i rendiconti entro i termini previsti dal Tuel di derogare ad alcune limitazioni di spesa;

**contabilità economico-patrimoniale per i comuni fino a 5.000 abitanti (articolo 57, comma 2-ter)**: eliminato definitivamente l'obbligo della tenuta della contabilità economico-patrimoniale per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che, pertanto, diventa facoltativa. Gli enti che optano per non tenere la contabilità economico patrimoniale dovranno allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 ma con modalità semplificate individuate con decreto del MEF;

**pagamenti dei tesoreri (articolo 57, comma 2-quater)**: abrogata la norma del Tuel (articolo 216, commi 1 e 3) che prevede la limitazione dei pagamenti entro gli stanziamenti di cassa nonché alcuni adempimenti da effettuare nei confronti dei tesoreri;

**certificazione pareggio di bilancio per l'anno 2017 (articolo 57, comma 2-quinquies)**: per il solo anno 2017, qualora la certificazione trasmessa sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti a inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020;

**unioni di comuni (articolo 57, comma 2-quinquiesdecies)**: inserite le Unioni di comuni nell'articolo 74, comma 1, del Tuir fra coloro che non hanno soggettività passiva IRES;


**TARI (articolo 57-bis)**: estesa, fino a diversa regolamentazione da parte dell'ARERA, la possibilità di adottare dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%. Rinviato, inoltre, al 30 aprile 2020 il termine per l'approvazione delle tariffe e regolamenti della TARI al fine di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani come da delibera ARERA n. 351/2019;

**Organo di revisione degli enti locali (articolo 57-ter)**: nei casi in cui l'organo di revisione sia in forma collegiale, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane e le unioni di comuni eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scelto tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Inoltre, le estrazioni dei revisori dei conti è limitata a livello provinciale anziché regionale;

**Indennità di funzione dei sindaci (articolo 57-quater)**: modificato l'articolo 82 del Tuel prevedendo che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Previsto un fondo di 10 milioni annui a decorrere dal 2020 per concorrere alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità;

**acconti per i contribuenti soggetti agli ISA (articolo 58)**: gli acconti IRPEF, IRES ed IRAP dei contribuenti soggetti agli ISA sono versati in due rate, ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l'esercizio in corso

con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

[\(Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – G.U. n. 301 del 24-12-2019\).](#) 

#### **A.4.3) Il decreto “Milleproroghe 2020”**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il consueto decreto di fine anno con il quale si prorogano alcuni termini previsti da disposizioni legislative. I contenuti principali del provvedimento, entrato in vigore il 31 dicembre e che ora passerà all'esame delle Camere per la conversione in legge, sono i seguenti:

assunzione dipendenti pubblici (*articolo 1, commi da 1 a 6*): previsti nuovi termini in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni nonché di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici

PagoPA (*articolo 1, comma 8*): spostato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine a partire dal quale decorre l'obbligo di effettuare i versamenti verso gli Enti pubblici esclusivamente tramite PagoPA di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 82/05.

Nell'obbligo di adesione al sistema sono coinvolte anche le società a controllo pubblico di cui al D.Lgs. 175/16, escluse le quotate.

In concreto, occorre integrare i propri sistemi di incasso ovvero avvalersi di fornitori di servizi di pagamento Pago PA.

La sanzione per il mancato adeguamento è l'impatto sulla valutazione dei dirigenti e la loro responsabilità disciplinare.

Entro lo stesso termine, pertanto, le P.A. dovranno integrare i loro sistemi d'incasso con la piattaforma PagoPA;

aggiornamento canone in base agli indici ISTAT (*articolo 4, comma 2*): estesa a tutto il 2020 la non applicabilità dell'aggiornamento del canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali in base alla variazione degli indici ISTAT;

personale delle Province e delle Città metropolitane (*articolo 17*): previste disposizioni in materia di assunzioni da parte delle Province e delle Città metropolitane;

assunzioni e formazione nei piccoli comuni (*articolo 18*): per le procedure assunzionali 2020-2022 il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Inoltre, dal 2020 al 2022 Fornez fornisce adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni (comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali;

Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale (*articolo 38*): per l'anno 2020 i Comuni che hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al

Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta;

riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni (articolo 39): disciplinate le modalità con le quali i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro (o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento), possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche.

**(Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 – G.U. n. 305 del 31-12-2019).** 

#### **A.4.4) Nodo smistamento ordini**

Definita la decorrenza per l'avvio del nuovo sistema degli acquisti degli enti appartenenti al servizio sanitario nazionale, già fissata dal DM 7/12/18 al 1° ottobre 2019 e poi differita con mera comunicazione visibile sul sito MEF. Trattasi di decorrenza diversificata per gli acquisti di beni e di servizi:


Il comma 2 dell'articolo 3 del DM 7/12/18 è infatti sostituito dal seguente:

*"Il comma 1 si applica per i beni, a decorrere dal 1 febbraio 2020 e per i servizi, a decorrere dal 1 gennaio 2021".*

Lo stesso decreto 27/12/19 dispone poi che sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida Mef – AGID e cioè la cosiddetta tripletta di identificazione dell'ordine e che gli enti del SSN non potranno procedere al pagamento in assenza di tale indicazione.


Anche in questo caso, la decorrenza dell'obbligo è diversificata:

*"A decorrere dal 1 gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1 gennaio 2022 per i servizi, gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3".*

**(Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 27 dicembre 2019 in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).** 

#### **A.4.5) Tabelle ACI**

Pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.Lgs. 314/97

**(Comunicato Agenzia delle Entrate – G.U. n. 305 del 31-12-2019 – Suppl. Ordinario n. 47).** 

## **B. PRASSI**

### **B.1.I.V.A.**

#### **B.1.1) Cessioni a viaggiatori extra-ue**

L'Agenzia delle Entrate ha riepilogato le caratteristiche da rispettare per beneficiare dello sgravio da IVA ex art. 38-quater, D.P.R. n. 633/1972, per cessioni di beni di importo superiore a 154,94 euro (IVA inclusa), da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea. In particolare, per avere diritto all'agevolazione è necessario che:

- ⇒ i cessionari siano domiciliati o residenti in Paesi extra UE e non soggetti passivi d'imposta;
- ⇒ i beni devono essere destinati all'uso personale e familiare;
- ⇒ la soglia (euro 154,94 IVA inclusa) va determinata in base al valore della fattura. Il valore aggregato di diversi beni rileva ai fini del superamento dell'importo di 154,94 euro, IVA inclusa, soltanto se tutti i beni sono fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente (art. 48, Reg. UE n. 282 del 15 marzo 2011);
- ⇒ la cessione deve essere documentata tramite sistema OTELLO con fattura elettronica.

**(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 25 del 2 dicembre 2019](#)). ↗**

#### **B.1.2) Trasmissione elettronica dei corrispettivi: attività spettacolistiche**

La vendita di biglietti per accedere agli spettacoli (cinema, stadi, mostre, ecc.) di cui all'art. 74-quater, comma 2, D.p.R. n. 633/72 (prestazioni indicate nella Tabella C del decreto IVA) sono certificate con il rilascio di titoli di accesso mediante biglietterie automatizzate ed i dati sono trasmessi alla SIAE che li mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Tali corrispettivi, pertanto, sono esonerati dai nuovi obblighi di trasmissione telematica. Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.

**(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 506 del 10 dicembre 2019](#)). ↗**

#### **B.1.3) Trattamento tributario dei buoni-corrispettivo**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento tributario dei buoni corrispettivo (o voucher) di cui alla Direttiva UE 2016/1065 e agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, D.P.R. n. 633/1972. L'amministrazione finanziaria, tra l'altro, ha chiarito che, ai fini della corretta qualificazione dei buoni-corrispettivo come buoni monouso, occorre avere la certezza, già al momento dell'emissione del buono, del trattamento IVA attribuibile alla relativa cessione/prestazione; se al momento dell'emissione del buono non è nota la disciplina IVA applicabile alla cessione/prestazione cui dà diritto, il buono è qualificabile come multiuso. Per certezza s'intende la territorialità dell'operazione, la natura, qualità, quantità nonché l'IVA applicabile ai beni e servizi oggetto della cessione: si tratta infatti di elementi essenziali per documentare l'operazione.



(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 519 del 12 dicembre 2019](#)). ↗

#### **B.1.4) Fattura elettronica: sanzioni in caso di tardiva trasmissione**

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di prestazioni di servizi con fattura emessa a fine mese senza aver incassato il corrispettivo, non si è in presenza di fattura differita bensì di fattura immediata. Ne consegue che, se la fattura ha nel campo data l’ultimo giorno del mese, essa deve essere trasmessa entro il 12 (e non oltre il 15) del mese successivo. In difetto, anche se la fattura concorre alla liquidazione del mese, l’emissione tardiva non è una irregolarità meramente formale e pertanto può essere comminata una sanzione da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 528 del 16 dicembre 2019](#)). ↗

#### **B.1.5) Servizi di prenotazione online di biglietti per spettacoli**

Il servizio reso da una società a privati acquirenti mediante una piattaforma automatizzata, sulla quale gli organizzatori mettono in vendita i biglietti per l'accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura, si qualifica come servizio di intermediazione, reso a persone che non sono soggetti passivi d'imposta da parte di un intermediario che agisce in nome e per conto altrui. Tale servizio, peraltro, non può annoverarsi tra i "*servizi prestati tramite mezzi elettronici*", di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento d'esecuzione (UE) n. 282 del 2011. Conseguentemente, non può applicarsi al servizio in questione la disciplina IVA dettata per i servizi elettronici, in particolare l'esonero dagli obblighi di fatturazione e l'esonero dagli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi. Il servizio consistente nella possibilità di stampare il biglietto e quello della spedizione del biglietto sono accessori a quello di intermediazione e, quindi, hanno lo stesso trattamento IVA.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 26 del 16 dicembre 2019](#)). ↗

#### **B.1.6) Vending machine**

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle vendite effettuate da vending machine (distributori automatici) che erogano prodotti o servizi.

(Agenzia delle Entrate – [Principio di diritto n. 27 del 16 dicembre 2019](#)). ↗

#### **B.1.7) Rivalsa IVA da accertamento**

L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di definizione di lite pendente, il diritto di rivalsa è ammesso a condizione che l'accertamento (e la conseguente definizione) abbia consentito l'esatta individuazione del cliente e la riferibilità dell'IVA accertata alle operazioni effettuate.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 531 del 20 dicembre 2019](#)). ↗

#### **B.1.8) Corrispettivi telematici con contabilità separata**

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’utilizzo dei registratori telematici in caso di contabilità separata. Secondo l’Agenzia è possibile avere un unico

registratore telematico ma, essendovi nel caso specifico diverse modalità di determinazione dell'imposta (si tratta di imprenditore agricolo che esercita sia l'attività di allevamento sia l'attività di agriturismo), i corrispettivi devono essere tenuti distinti. Poiché al momento il registratore telematico trasmette solo un dato aggregato senza distinguere i corrispettivi relativi alle singole attività, occorre tenere un prospetto che riepiloghi i codici assegnati ai singoli beni ceduti e ai servizi resi ovvero il numero dei "reparti" assegnati a ciascuna attività.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 532 del 20 dicembre 2019](#)). ↗

### **B.1.9) Trasmissione telematica dei corrispettivi: parcometri**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i parcometri non sono ancora state stabilite le regole e le caratteristiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 534 del 20 dicembre 2019](#)). ↗

### **B.1.10) Certificazione corrispettivi attività di intrattenimento**

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto tutti i dati relativi a titoli di accesso emessi ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.p.R. n. 544/99, sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 535 del 20 dicembre 2019](#)). ↗

## **B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta**

### **B.2.1) Ripresa dell'obbligo del versamento delle ritenute erariali sospese per gli eventi sismici**

L'INPS fornisce chiarimenti circa la ripresa dell'obbligo del versamento delle ritenute sospese per gli eventi sismici 2016/2017, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 8 del D.L. n. 111/2019 che prevede la proroga al 15 gennaio 2020 del termine entro il quale i contribuenti, che hanno richiesto ed ottenuto il beneficio della sospensione delle ritenute fiscali, sono tenuti a versare le somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione od al versamento della prima rata in caso di rateazione; inoltre, la stessa norma ha previsto che le ritenute sospese siano restituite nella misura del 40% degli importi dovuti. L'INPS ha reso noto che, per le vecchie istanze già pervenute e accolte dall'Istituto alla data del 14 ottobre 2019, si applica il beneficio dell'abbattimento al 40% e, qualora l'importo delle ritenute dovute sia già stato trattenuto interamente o in percentuale superiore al 40%, l'Istituto provvederà a restituire d'ufficio la somma ritenuta in eccedenza sulla prima rata utile di prestazione.

(INPS – [Messaggio N. 4478 del 2 dicembre 2019](#)). ↗

### **B.2.2) Regime speciale per lavoratori impatriati**

L'agevolazione prevista per incentivare il trasferimento di lavoratori in Italia è fruibile nel caso di rientro a seguito di distacco se esso non sia dovuto alla naturale scadenza del contratto ma sia determinato da elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa (ad esempio in caso di assunzione di competenze diverse).

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 510 dell'11 dicembre 2019](#)). 

### **B.2.3) Compensi a professionisti**

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un professionista che ha fatturato i propri compensi in un periodo d'imposta in cui era residente in Italia e precedente il periodo di effettiva percezione, la quale è avvenuta nel 2019 quando egli non era più fiscalmente residente in Italia ma in Spagna, pur avendo mantenuto la propria partita IVA in Italia sino al momento dell'integrale riscossione di tutti i crediti. L'Amministrazione finanziaria conferma che, per la determinazione del reddito di tali soggetti, si applica sempre il principio di cassa, per cui la tassazione dei compensi avviene nel periodo d'imposta in cui gli stessi sono effettivamente percepiti e la deduzione delle spese in quello in cui sono state effettivamente sostenute. Nel caso in esame, quindi, sui compensi incassati nell'anno in cui il soggetto aveva già la residenza nel paese estero, deve essere applicata la ritenuta del 30% prevista dall'art. 25, comma 2, D.p.R. n. 600/1973 per i soggetti non residenti. Trattandosi di attività indipendente svolta nel 2018 nel territorio italiano, il nostro Paese conserva la potestà impositiva sugli emolumenti in esame, sebbene percepiti dall'istante nell'anno successivo, e non è possibile applicare l'articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Spagna.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 512 dell'11 dicembre 2019](#)). 

### **B.2.4) Credito d'imposta ricerca e sviluppo**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di compensi erogati da start-up innovative sotto forma di azioni (work for equity), la spesa non può essere agevolata ai fini del credito d'imposta ricerca e sviluppo non rappresentando un costo effettivamente sostenuto dalla società.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 516 del 12 dicembre 2019](#)). 

### **B.2.5) Obblighi di conservazione delle dichiarazioni fiscali**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non necessariamente anche dall'intermediario che la trasmette. L'intermediario è tenuto a conservarne una copia, mentre al contribuente spetta l'originale che può anche essere conservato in formato digitale secondo la disciplina del C.A.D.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 518 del 12 dicembre 2019](#)). 

### **B.2.6) Reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetto non residente**

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un'interpella relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile in Italia di un soggetto fiscalmente residente in Germania che svolge la sua attività sia in Italia che in Germania alle dipendenze di una società con sede in Italia. L'Agenzia ritiene che, per determinare la base imponibile in Italia, occorre rapportare il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è svolta in Italia rispetto al totale dei giorni lavorati (come da circolare 23 maggio 2017 n. 17/E). Anche per il computo delle detrazioni occorre utilizzare lo stesso criterio. L'ammontare del reddito escluso dalla tassazione per l'attività prestata all'estero deve essere indicato nella CU nel punto 469, riportando altresì il codice 3 nel punto 468.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 521 del 13 dicembre 2019](#)). ↗

### **B.2.7) Welfare aziendale**

L'Agenzia delle Entrate risponde ad una istanza di interpello relativa ad un piano di welfare aziendale al fine di incrementare la soddisfazione delle proprie risorse e di ottimizzare i costi aziendali. In particolare, l'Agenzia ritiene che:

- ⇒ le regole di cui all'art. 51 co.2 sono applicabili anche ai membri del consiglio di amministrazione ma solamente agli amministratori che percepiscono compensi che costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del Tuir;
- ⇒ l'attività dei centri estetici si esplica in servizi alla persona i quali sono privi della rilevanza sociale richiesta dalla disposizione agevolativa e, pertanto, non rientrando tra le finalità di cui all'articolo 100, comma 1, del Tuir, non può godere del regime di favore di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f).

(Agenzia delle Entrate – [Risposta n. 522 del 13 dicembre 2019](#)). ↗

## **B.3. Varie**

### **B.3.1) Bilancio di previsione 2020 degli enti ed organismi pubblici**

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare con la quale vengono fornite le istruzioni per una corretta predisposizione del bilancio di previsione 2020 da parte degli enti ed organismi pubblici nonché manifestata l'esigenza di adottare criteri volti al contenimento delle spese valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi. La circolare è articolata su schede tematiche che rendono più agevole la consultazione. Allegato alla circolare un utilissimo quadro sinottico dove sono riepilogate le disposizioni normative vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica (**Ragioneria Generale dello Stato – [Circolare n. 34 del 19 dicembre 2019](#)**). ↗

### **B.3.2) Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: chiarimenti**

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle procedure ed agli adempimenti previste dal nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997, introdotto dall'art. 4,

D.L. n. 124/2019, circa le ritenute in appalti e subappalti. In particolare, la ripartizione delle ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti impiegati su diversi contratti deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi quali, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa. Con riferimento, invece, alla decorrenza dei nuovi obblighi, l'AdE ricorda che l'art. 4, comma 2, D.L. n. 124 2019, stabilisce che le stesse disposizioni "si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020". L'Agenzia, quindi, ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 e, pertanto, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020 anche se i contratti di appalto, affidamento o subappalto sono stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019](#)). ↗

### **B.3.3) Ritenute in appalti e subappalti: versamenti**

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle modalità di compilazione del modello F24 da parte di appaltatore e subappaltatore nel caso di applicazione delle nuove regole di cui all'art. 4 del D.L. 124/19.

Si riportano poi di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione "CONTRIBUENTE" del modello "F24":

⇒ nel campo "*codice fiscale*", è indicato il codice fiscale dell'impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell'impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.

⇒ nel campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*", è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo "09", da riportare nel campo "*codice identificativo*".

Si precisa che i modelli "F24" compilati secondo le istruzioni impartite con la presente risoluzione sono consultabili sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il "*cassetto fiscale*" accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019](#)). ↗

### **B.3.4) Le nuove regole sulle compensazioni**

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulle nuove regole in materia di compensazioni e di presentazione dei modelli F24, a seguito del D.L. 124/19.

Sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla risoluzione:

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA.

Nella tabella allegata alla risoluzione sono indicati, nell'ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.

Ciò vale ad esempio per le Iva mensili rispetto al credito annuale Iva anno precedente, nonché per gli acconti Ires ed Irap.

Non sono invece indicati codici tipici dei sostituti d'imposta, quali ad esempio quelli relativi all'assistenza fiscale o al bonus Renzi.

Viene precisato che la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi o Irap è obbligatoria soltanto per i tributi identificati dai codici riportati nella tabella fra le categorie: imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva.

Questo conferma che gli altri crediti di imposta non richiedono la preventiva presentazione della dichiarazione e in particolare tutti i crediti di imposta che transitano nel quadro RU.

Tenuto conto che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che le nuove disposizioni si applichino *“ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019”*, secondo AdE la prescrizione in argomento non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.

In particolare, i crediti del periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere *“rigenerati”*.

Per i crediti IVA, naturalmente, l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l'anno d'imposta 2018

In ordine all'estensione ai soggetti non titolari di partita Iva dell'obbligo di avvalersi dei canali telematici dell'agenzia delle Entrate per il pagamento delle deleghe mediante compensazione, l'intervento è stato effettuato modificando l'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che si riporta di seguito con le modifiche sottolineate e in grassetto, rispetto alla versione previgente:

*“I soggetti **di cui al comma 49**, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, **alle ritenute alla fonte**, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive, **ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (...).**”*

Ciò significa che l'obbligo di utilizzo dei canali telematici è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro). Questi crediti erano esclusi dalla precedente formulazione del comma 49-bis.

Visto il riferimento ai “*crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta*”, aggiunto espressamente al citato articolo 37, comma 49-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “*bonus 80 euro*” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

Al riguardo, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

La risoluzione non fa invece riferimento alla decorrenza del nuovo obbligo, decorrenza che in base all’articolo 3, comma 3 del DL 124/19 era fissata al 27/10/19, ma che, considerando il termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente per consentire l’adeguamento ai nuovi adempimenti, si ritiene in vigore dal 27/12/19. In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla risoluzione, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA;
- e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- f) sostituti d’imposta.

Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate:

- ⇒ direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “*F24 web*” o “*F24 online*”;
- ⇒ avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

A prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.


Per quanto riguarda il modello F24 EP, esso può essere compilato con l’aiuto dell’apposito software e trasmesso direttamente dagli enti pubblici attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline.

Alcuni enti possono provvedere alla trasmissione telematica anche tramite i propri tesorieri, tenuti a utilizzare il canale Entratel.

**(Agenzia delle Entrate – [Risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019](#)). **

### **B.3.5) Conguaglio previdenziale**

Chiarimenti e precisazioni per i datori di lavoro privati.

(INPS – [Circolare n. 160 del 27 dicembre 2019](#)). 

### **B.3.6) Aspettative e profili previdenziali**

Chiarimenti e precisazioni in ordine agli adempimenti a carico del datore di lavoro in caso di fruizione da parte del dipendente di periodi di aspettativa o di distacco sindacale o per cariche elettive pubbliche.


(INPS – [Messaggio n. 4835 del 27 dicembre 2019](#)). 

## **C. GIURISPRUDENZA**

### **C.1. Varie**

#### **C.1.1) Compravendite immobiliari**

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio innovativo a tutela dell'acquirente di beni immobili : se viene venduto un immobile che appartiene al venditore per effetto di una donazione e il venditore non ne fa menzione all'acquirente, il quale, quindi, stipula il contratto preliminare senza sapere nulla di tale donazione, il promissario acquirente può rifiutare la stipula del contratto definitivo.

(Corte di Cassazione – [Sentenza n. 32694 depositata il 12 dicembre 2019](#)). 

#### **C.1.2) Servizi sociali**

Sancita l'impossibilità di applicare le regole del decreto 50/2016 a tutte le concessioni di servizi sociali, in linea con le indicazioni letterali della direttiva europea 2014/23/UE.

Sono queste le indicazioni più importanti inserite dal Consiglio di Stato nel suo parere 3235/2019, pubblicato il 27 dicembre su richiesta dell'Anac e destinato ad aggiungere un tassello rilevante alla discussa questione delle regole da applicare a tutto il mondo degli affidamenti collegati al terzo settore. L'Autorità anticorruzione era infatti intervenuta con le sue linee guida per coordinare meglio la disciplina del terzo settore, inserita agli articoli 55, 56 e 57 del Dlgs 117, con la normativa esistente in materia di contratti pubblici. La mancanza di coordinamento - rilevata dalla Anac - aveva infatti portato allo sviluppo di prassi applicative disomogenee sul territorio.

In relazione alle concessioni di servizi sociali, l'Anac aveva ipotizzato che non fossero escluse completamente dall'applicazione del Codice appalti, ma che a loro si applicasse l'articolo 164 del Dlgs 50/2016.

Secondo la ricostruzione del parere del Consiglio di Stato, l'Anac ha subito una revisione sostanziale dei suoi poteri di regolazione con il recente decreto Sblocca cantieri (Dl 32/2019). Quel provvedimento ha ridimensionato la categoria delle linee guida vincolanti, in vista della prossima pubblicazione di un regolamento unico sugli appalti pubblici: sono possibili solo in caso di previsione esplicita del Codice. Le linee guida non vincolanti, invece, sono sempre ammesse, ma solo per la materia dei contratti pubblici e sono fuori da questo recinto tutte le altre materie, comprese quelle



relative al Codice del terzo settore.

Fatte queste considerazioni preliminari, il Consiglio di Stato afferma che le Linee Guida andranno riviste alla luce del nuovo regolamento del Terzo Settore.

Il motivo è che esiste un divieto esplicito, applicabile anche agli atti dell'Authority, di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla disciplina europea e le direttive europee dicono esplicitamente che alle concessioni di servizi sociali si applicano solo alcuni adempimenti, legati alla pubblicazione di avvisi di preinformazione e di avvisi aggiudicazione.

Questo passaggio sarà certamente oggetto di interpretazioni, ma potrebbe andare nella direzione di rivedere in parte quello che lo stesso Consiglio di Stato aveva affermato il 20 agosto del 2018 (parere 2052/2018), quando aveva stabilito che l'affidamento dei servizi sociali, comunque sia disciplinato dal legislatore nazionale, «deve rispettare la normativa pro-concorrenziale di origine europea» e, quindi, il Codice appalti.

Proprio su questo tema vale la pena segnalare sentenza dello scorso 30 dicembre con la quale il Tar di Lecce ha ritenuto compatibile l'articolo 56 del Cts in tema di affidamento in concessione dei servizi sociali a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, con la disciplina interna e comunitaria. Pertanto, secondo i giudici pugliesi «le amministrazioni pubbliche “possono”, in base all'art. 56 CTS, ricorrere a forme di convenzione, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale», senza, dunque, necessariamente fare ricorso all'appalto di servizi.

(Consiglio di Stato, parere n. 3235/2019, pubblicato il 27 dicembre 2019). [🔗](#)

## D. COMUNICATI

### D.1. Tributi locali

#### D.1.1) **Tari 2020: le linee guida**

Sono state pubblicate il 23 dicembre scorso sul sito del Dipartimento delle Finanze le “Linee guida interpretative” per l'anno 2020 concernenti l'applicazione dell'art. 1, comma 653, Legge n. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 per l'applicazione dei fabbisogni standard alla TARI.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – [Linee guida interpretative](#)). [🔗](#)

#### D.1.2) **Campione d'Italia**

Dal 1° gennaio 2020 il territorio del Comune di Campione d'Italia entra a far parte del territorio doganale dell'Unione europea e del campo di applicazione dell'accisa ma mantiene l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA.


Campione d'Italia, però, continua a essere escluso dalla applicazione dell'IVA italiana ed è escluso anche dall'applicazione dell'IVA svizzera.

A Campione d'Italia si applica, invece, l'Imposta Locale di Consumo di Campione d'Italia (ILCC), con le medesime aliquote dell'IVA svizzera, generalmente inferiori a quelle dell'IVA italiana.

Con Decreto del MEF da emanarsi entro aprile 2020 saranno stabilite le modalità di applicazione e di versamento dell'ILCC.

Per le operazioni effettuate dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 il Decreto del MEF da emanarsi entro il 30 aprile 2020 stabilirà la data e le modalità di versamento dell'ILCC.

Nelle more dell'emanazione del decreto, il MEF fornisce le prime indicazioni sull'applicazione dell'imposta locale, suscettibili di successive integrazioni e specificazioni.

**(Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle Finanze – [Linee Guida interpretative in data 30 dicembre 2019](#)). **

## SEZIONE II – FOCUS

### I nuovi obblighi di versamento e controllo sulle ritenute nei contratti “labour intensive”

L’art. 4 del D.L. 124/19 introduce tutta una serie di nuovi obblighi, sia in capo al committente che in capo ai prestatori, per i contratti ad elevato contenuto di manodopera. Non è operata alcuna distinzione in ordine al fatto che il committente abbia natura pubblica ovvero privata.

#### Ambito di applicazione

Si tratta dell’affidamento ad un’impresa (pubblica o privata) del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Si evidenzia che i requisiti (valore contrattuale, prevalenza di manodopera, luogo di svolgimento e beni strumentali di proprietà del committente) devono essere presenti contemporaneamente. L’assenza di uno solo di essi esclude l’applicazione del nuovo obbligo.

#### Criticità

Occorre capire quali siano i parametri da assumere al fine di definire quando un contratto si intende svolto con il prevalente utilizzo di manodopera. E’ questo, unitamente al concetto di utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili, lo snodo di maggiore criticità nell’applicazione della nuova normativa, posto che non vi sono particolari difficoltà nel definire gli altri profili di applicazione: il riferimento ai rapporti negoziali comunque denominati e all’affidamento ai soggetti consorziati, nonché il fatto che l’attività sia svolta presso

le sedi di attività del committente. In relazione a tale secondo requisito, si noti che si deve trattare di attività svolta presso le sedi di attività del committente e quindi anche presso cantieri di quest'ultimo, a fronte di contratti in essere.

Il concetto di prevalenza dell'impiego di manodopera dovrebbe potersi riferire ai fattori produttivi impiegati, intesi come fattore lavoro e fattori diversi da esso, quali ad esempio beni strumentali e know-how. Normalmente, il costo della manodopera è indicato nel contratto, se si tratta di contratti disciplinati dal D.Lgs. 50/16.

Per quanto riguarda l'utilizzo di beni strumentali, occorrerà capirne l'applicazione in ordine ad attività che prevedano una dotazione minima di beni strumentali: si pensi ai servizi di spazzamento manuale di strade o piazzali (dove vi potrà essere utilizzo di beni strumentali assolutamente minimali, quali scope e palette, di proprietà dell'appaltatore) oppure ai servizi di vigilanza (ove le dotazioni dell'appaltatore potrebbero essere limitate all'arma personale). In tali casi, è da chiarire se la proprietà della piccola strumentazione necessaria possa consentire di escludere l'applicazione della nuova disciplina sulle ritenute fiscali. Leggendo la relazione al decreto e la relativa volontà di combattere l'evasione nei settori *labour intensive*, si potrebbe intuire una risposta negativa.

### **Ulteriore criticità riguarda gli importi.**

Certamente, l'indicazione di un importo annuo porta ad escludere i contratti che, pur di ammontare complessivo superiore a 200.000 euro, abbiano durata ultrannuale tale da riportare l'ammontare annuo al di sotto della soglia.

Parrebbero invece da ricomprendere nel nuovo obbligo i contratti diversi con lo stesso fornitore che, seppur di ammontare singolo inferiore, superino la soglia nel loro complessivo annuo (ovviamente nell'ipotesi che vi siano in tutti i casi le caratteristiche volute dalla norma circa manodopera, luoghi e beni strumentali).

Certamente occorrerà un intervento chiarificatore dell'Agenzia.

## **Procedura**

### **Obblighi dell'appaltatore/subappaltatore**

Il versamento delle ritenute sulle retribuzioni erogate ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di versamento.

Sempre nei 5 giorni, trasmettono (il subappaltatore anche all'appaltatore) un elenco nominativo di tutti i lavoratori,

identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Si tratta delle ritenute Irpef e delle relative addizionali su redditi da lavoro dipendente ed assimilati (comprese le co.co.co.).

Nel caso di soggetti impiegati su più contratti, la ripartizione delle ritenute dovrà essere operata secondo criteri oggettivi, quali, ad esempio, il numero delle ore lavorate sui diversi contratti (vedasi ris. 108/E del 23/12/19).

### **Obblighi del committente**

Deve richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/73 (ritenute su lavoro dipendente e assimilati) con relative addizionali regionali e comunali, trattenute

dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

### **Omissioni e pagamenti**

Nel caso in cui alla scadenza dei 5 giorni sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere,

finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Oltre alla sospensione del pagamento, il committente deve dare comunicazione della violazione, entro novanta giorni, all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione

### **La via d'uscita**

Gli obblighi sopra indicati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa

certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di versamento delle ritenute, di una serie di requisiti, di seguito specificati:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

### **La certificazione di regolarità fiscale:**

La certificazione sarà messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate ed avrà validità di quattro mesi dalla data del rilascio

### **Future semplificazioni**

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dalla nuova normativa che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui si è detto essere obbligatoria la comunicazione. [!\[\]\(83f22ed94ec5517769dd76d702c6bfd8\_img.jpg\)](#)